



M
13037/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 26/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. ALDO FIALE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LUIGI MARINI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 486/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34185/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIZZARELLI GIUSEPPE

avverso l'ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del
30/05/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
~~hotta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Gabriele MARROCCA*

il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso -

~~Udit i difensor Avv.;~~

RITENUTO IN FATTO

Pizzarelli Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 30 maggio 2012, con la quale il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame da lui proposta (insieme ad altri interessati) avverso il decreto 4.5.2012 con cui il GIP di quel Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un fabbricato, da destinare a residenza agricola, composto da piano terra e seminterrato con relativa recinzione, sito in agro di Massafra.

Per tale fabbricato è stato rilasciato permesso di costruire in data 26.5.2006, che - secondo l'impostazione accusatoria - deve considerarsi illegittimo in quanto non ha tenuto conto del vincolo SIC/ZPS (sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale) istituito con la legge della Regione Puglia 20.12.2005, n. 18 per l'Area delle Gravine nella quale risulta ubicato il terreno di insediamento del manufatto (si tratta di un'area ad alta concentrazione di insediamenti rupestri, necropoli e siti archeologici, caratterizzata da fenomeni carsici e ricca di risorse naturalistiche).

La mancata rilevazione di detto vincolo ha comportato l'illegittimità del titolo abilitativo edilizio per l'omessa acquisizione della *valutazione d'incidenza del progetto sull'area*, la cui necessità è prescritta dal d.P.R. n. 357 dell'8.9.1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 12.3.2003.

E' stato configurato, pertanto, in ragione dell'omissione, il reato di cui all'art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001.

Il ricorrente - sotto il profilo della violazione di legge - ha dedotto:

- la propria estraneità al fatto illecito contestato, perché egli è solo l'attuale proprietario del fabbricato assoggettato a sequestro, mentre il permesso di costruire risulta rilasciato a suo padre Pizzarelli Michele;
- la insussistenza del "*periculum in mora*", in quanto - a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità della contestazione - non potrebbe ravvisarsi alcun pericolo di aggravamento del reato in una situazione in cui l'immobile deve considerarsi, in realtà, già ultimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. In relazione alla prima doglianza va ribadito l'orientamento costante di questa Corte secondo il quale *oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti* [vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992].

2. Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), all'art. 5, comma 8, in relazione agli interventi da

A. Fale

eseguirsi nelle zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario) stabilisce che "l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi".

Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorire la conservazione dell'ambiente.

Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo è, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.

L'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario), assentiti con permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357/1997, integra il reato previsto dall'art. 44, 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380/2001 (così Cass., Sez. III: 24.2.2011, n. 9308; 24.1.2012, n. 7613).

2.1 La prospettata "ultimazione" dei lavori è smentita dalla circostanza che, all'epoca dell'accertamento, il fabbricato risultava ancora allo stato grezzo.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione di un'opera edilizia va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio. Conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni.

Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie in esame, a fronte degli elementi sottoposti alla cognizione del Tribunale, le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente (senza alcuna concreta specificazione circostanziale) integrano la prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, non proponibile in sede di legittimità.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 26.2.2013

Il Consigliere rel.

Altofale

Il Presidente

Altofale

